



Municipio
Piazza Col C. Bernasconi 1
6830 Chiasso

Tel. +41 (58) 122 48 21
municipio@chiasso.ch

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA REPRESSIONE DEI RUMORI MOLESTI E INUTILI

Il Municipio di Chiasso

visti

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb),
- l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF),
- l'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 24 gennaio 1996,
- la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LaLPAmb),
- il Regolamento generale della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAmb),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico del 17 maggio 2005 (ROIF),
- il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser del 14 novembre 2000,
- La Legge cantonale sull'Ordine pubblico del 29 maggio 1941

richiamati

- l'art. 5 cpv. 2 lett. a ROIF;
- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), e in particolare gli artt. 107 e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (Ra-LOC), e in particolare l'art. 23;
- il Regolamento comunale del 2009/2010 (RC), e in particolare gli artt. 111 e 112;

o r d i n a :

Art. 1

Scopo

La presente ordinanza persegue lo scopo di salvaguardare la quiete pubblica attraverso la prevenzione, la repressione dei rumori molesti e inutili, nonché la limitazione di quelli necessari.

Art. 2

Principio

- ¹ Sul territorio giurisdizionale del Comune di Chiasso sono vietati i rumori, causati senza necessità alcuna o per difetti di precauzione, che possono turbare la quiete e l'ordine pubblico.
- ² Restano riservati i disposti di normative di rango superiore, come pure gli aspetti regolati dal diritto privato.

Art. 3

Quiete notturna e pausa pomeridiana

- ¹ È vietata qualsiasi azione suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle 23.00 alle 07.00.
- ² In particolare è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 20.00 e le ore 07.00 e tra le ore 12.00 e le ore 13.00.
- ^{2 bis} In tempo di canicola, decretata dal Dipartimento cantonale Sanità e Socialità, l'inizio dei lavori può essere anticipato alle ore 06.00.
- ³ Il Municipio in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare delle deroghe.
- ⁴ Restano riservati i disposti speciali previsti dalla presente ordinanza.

Art. 4

Domenica e giorni festivi

- ¹ La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di lavori od opere rumorosi o molesti per il vicinato.
- ² In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 5

Lavori agricoli e di giardinaggio

- ¹ Le macchine agricole e da giardino (tagliaerba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci.
- ² La loro utilizzazione è consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 20.00.

^{2 bis} In tempo di canicola, decretata dal Dipartimento cantonale Sanità e Socialità, l'inizio dei lavori può essere anticipato alle ore 06.00.

³ Il Municipio può accordare deroghe come nel caso di attività agricola svolta a titolo principale, rispettivamente fuori dalla zona abitata.

Art. 6 **Lavori edili**

¹ Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e sopportabile sotto il profilo economico.

Particolare riguardo va usato in prossimità degli ospedali, delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.

² Ai lavori edili è applicabile la direttiva federale del 2 febbraio 2000 sui provvedimenti di costruzione e d'esercizio per limitare il rumore dei cantieri ai sensi dell'art. 6 OIF, come pure le seguenti limitazioni:

- a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente; in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni, un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Municipio, su richiesta scritta e motivata;
- b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti. A richiesta del Municipio deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
- e) lo sparo di mine può essere autorizzato dal Municipio, su richiesta scritta e motivata, quando siano osservate tutte le prescrizioni in materia;
- f) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.

³ L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle 20.00 alle 07.00 e dalle 12.00 alle 13.00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

^{3 bis} In tempo di canicola, decretata dal Dipartimento cantonale Sanità e Socialità, l'inizio dei lavori può essere anticipato alle ore 06.00.

⁴ Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Municipio può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.

⁵ In casi particolari il Municipio, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata.

Art. 7**Perturbamento della pubblica quiete**

Dalle 23.00 alle 7.00 sono vietati schiamazzi, urla e ogni altro comportamento suscettibile di turbare la quiete notturna.

Art. 8**Esercizi pubblici**

- ¹ L'attività degli esercizi pubblici, delle sale d'intrattenimento, dei cinema, dei teatri e simili, come pure il comportamento dei loro utenti, non devono essere fonte di disturbo per il vicinato.
- ² Il Municipio può ordinare gli opportuni provvedimenti, sia gestionali, sia edilizi volti a limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose, la creazione di un servizio di sorveglianza interno e esterno, o in caso di inadempimento, imporre orari di chiusura anticipata o apertura posticipata dell'esercizio pubblico.
- ³ Restano inoltre riservati provvedimenti fondati sulla legge edilizia cantonale, in particolare in caso di emissioni moleste che possono determinare un cambiamento di destinazione dell'oggetto.

Art. 9**Apparecchi per la riproduzione del suono**

- ¹ Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti normali, tali da non disturbare il vicinato. Resta riservato l'art. 10.
- ² Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.
- ³ Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario.

Art. 10**Manifestazioni pubbliche e feste**

- ¹ L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive, ecc.) è soggetta ad autorizzazione municipale.
- ² Se è previsto l'uso di impianti riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
- ³ L'uso degli apparecchi elettroacustici necessari alle manifestazioni stesse è ammesso, previa autorizzazione del Municipio, nei limiti delle normative federali e cantonali. Restano inoltre riservate le disposizioni della presente ordinanza relative al rispetto della quiete notturna.
- ⁴ La richiesta scritta deve pervenire al Municipio almeno 2 settimane prima dell'evento, ma in ogni caso prima che vengano assunti impegni vincolanti per l'organizzatore.

⁵ Resta riservata l'applicazione del Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (RL 11.3.2.1.4)

Art. 11

Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

¹ L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

² Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati.

³ Restano riservate il Regolamento cantonale di applicazione dell'Ordinanza federale concernente la protezione del pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi degli stimoli sonori e dei raggi laser (RL 11.3.2.1.4) come pure disposizioni emanate di volta in volta dal Municipio.

Art. 12

Animali

¹ I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi, in particolare non devono disturbare la quiete notturna.

² In caso di ripetuta molestia il Municipio può ordinarne al detentore l'allontanamento degli animali. In casi gravi ed urgenti, l'ordine può venir impartito dal Comandante della polizia comunale o dal responsabile della stessa.

Art. 13

Veicoli a motore

¹ L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 23.00 e le ore 07.00.

² È segnatamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore, a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
- c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
- d) effettuare continui inutili giri all'interno delle località;
- e) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi, nelle curve e in salita;
- f) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- g) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo, come pure sbattere le portiere, il cofano, rispettivamente il baule e simili, l'uso non indispensabile e il richiamo tramite segnalatori acustici;

³ Restano riservate le norme della legislazione federale e cantonale sulla circolazione stradale.

Art. 14 **Elicotteri**

- ¹ Per l'impiego di elicotteri per il trasporto di materiale e per manifestazioni pubbliche fa stato il Decreto esecutivo concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri.
- ² Il Municipio, per ragioni di interesse pubblico, può emanare delle prescrizioni, rispettivamente delle limitazioni concernenti l'atterraggio e il deposito di materiale dell'aeromobile.

Art. 15 **Stand di tiro**

Il Municipio, d'intesa con la società di tiro interessata, stabilisce il programma vincolante annuale delle attività di tiro e fissa gli orari d'apertura di tiro dello stand.

Art. 16 **Giochi all'aperto e attività sportive**

- ¹ La pratica di giochi rispettivamente e delle attività sportive all'aperto che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08.00 alle ore 23.00.
- ² Tenuto conto delle condizioni locali, il Municipio può decretare delle restrizioni, rispettivamente su domanda scritta e motivata, deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.
- ³ I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.

Art. 17 **Sirene e impianti d'allarme**

- ¹ È vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dell'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.
- ² Per gli impianti di allarme (auto, immobili) la durata massima del richiamo acustico udibile dall'esterno è fissata in 30 secondi sull'arco di al massimo 5 minuti.
- ³ Resta riservata l'applicazione degli art. 82 e 86 OETV.

Art. 18 **Contravvenzioni**

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da fr. 50.- a fr. 10'000.--. La procedura è disciplinata dagli artt. 145 e segg. LOC.

Art. 19

Provvedimenti

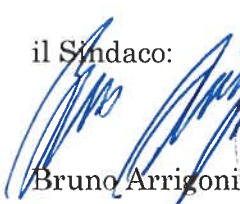
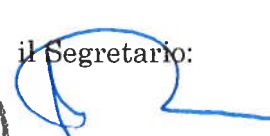
- ¹ Il Municipio, direttamente o per il tramite della polizia comunale, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza.
- ² Gli ordini emanati dal Municipio e dalla polizia comunale, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.
- ³ È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale federale o cantonale.

Art. 20

Entrata in vigore e abrogazione

La presente ordinanza entra in vigore il 6 agosto 2010 ed abroga ogni precedente disposizione in materia.

PER IL MUNICIPIO,

il Sindaco:			il Segretario:	
	Bruno Arrigoni			Umberto Balzaretti

Le modifiche agli artt. 3 cpv. 2, 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3, sono pubblicate agli albi comunali, a norma dell'art. 192 LOC, dal 18 marzo al 2 maggio 2026, ferie giudiziarie incluse.

Avverso alle modifiche suindicate alla presente ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al lodevole Consiglio di Stato, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona, entro il periodo di pubblicazione.